

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463

GENERALI PER TUTTI GLI AMBITI

D: Come viene calcolato il fenomeno "Valorizzazione dell'offerta nei festival" della scheda QI?

R: Il valore dell'indicatore è da calcolarsi rapportando il numero di prime e anteprime svolte nei festival sul totale di recite/concerti/rappresentazioni dell'ente. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da indicare a preventivo.

D: Cosa si intende per "altri proventi"?

R: Gli altri proventi che risultano dalla documentazione SIAE potrebbero essere altri proventi collegati allo spettacolo, ad esempio, derivanti da sponsorizzazioni, o le oblazioni volontarie del pubblico durante lo spettacolo.

D: Quali criteri si applicano per definire le "aree svantaggiate"?

R: La terminologia fa riferimento agli obiettivi generali del decreto. Il perseguimento di tale obiettivo da parte dei singoli soggetti richiedenti viene valorizzato negli specifici indicatori di QI, come rappresentati nell'allegato C al D.M.

D: Articolo 7, Comma 3: Quale sarà la modulistica online predisposta dall'Amministrazione su cui caricare i dati relativi alle presenze e agli incassi dell'evento. Cosa accade se i dati relativi alle presenze e agli incassi dell'evento non vengono caricati entro i termini previsti?

R: L'Amministrazione sta predisponendo un ambiente dedicato della modulistica on line che può essere costantemente aggiornato dall'utenza a seguito dello svolgimento degli spettacoli. La disposizione ha come obiettivo di monitorare l'attività, anche ai fini di studio. Si specifica che l'art. 7 comma 3 si riferisce agli spettacoli a pagamento.

D: Spettatori: Come viene calcolato il numero di spettatori nella scheda della dimensione delle attività?

R: Per la definizione si consulti l'allegato D del DM 23 dicembre 2024, ove è previsto che per spettatori si intende il numero di spettatori paganti registrati dal richiedente nel corso dell'annualità precedente a quella di richiesta di contributo, derivante dalla somma degli ingressi con titolo a pagamento più gli ingressi in abbonamento. Per il primo anno del triennio, con riferimento alle "prime istanze triennali", come definite all'articolo 3, comma 7, il numero di spettatori paganti si considera pari a zero.

D: Cosa si intende per "prima istanza triennale"?

R: Si considera prima istanza triennale, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. un soggetto che presenta istanza di contributo per il 2025 e che non ha ricevuto contributi a valere sul FNSV in ciascuno dei tre anni del triennio 2022-2024.

D: Come è previsto il PASSAGGIO DA PRODUZIONI UNDER 35 A "SENIOR"?

R: Gli organismi che non possiedono più i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del DM ("ex under 35") possono fare domanda come "prime istanze triennali" sull'articolo e sul comma di riferimento, con tutti i requisiti ivi previsti e richiesti.

D: CAMBI all'interno dello stesso ARTICOLO: È possibile considerare ogni scelta dei soggetti art. 13 (indipendentemente se comma 2 o 3, che erano precedentemente riuniti assieme) senza generare

domanda come prima istanza triennale? Questo anche al fine di garantire una concorrenza leale tra soggetti omogenei, evitando un eccesso di prime istanze triennali (che effettivamente non lo sono).

R: Chi è stato finanziato nel precedente triennio come storico e come prima istanza in un diverso comma del medesimo articolo rimane storico se presenta domanda in altro settore dello stesso articolo. Ad esempio, nell'ambito dell'articolo 13 o 15, o altro settore della promozione.

D: Cosa si intende per attività di spettacolo a carattere professionale?

R: L'attività svolta non deve avere carattere amatoriale, ma professionale, con regolare versamento di contributi INPS.

D: Quali forme associative sono ammesse, sia per soggetti pubblici che per soggetti privati, per presentare domanda di contributo? Le Associazioni Temporanee di Impresa? I Consorzi?

R: Sono ammesse tutte le forme associative (senza scopo di lucro, per la musica e la danza) purché abbiano una personalità giuridica propria, con atto costitutivo registrato o autenticato da Notaio, e purché siano dotate di statuto. Ai fini della domanda di contributo, infatti, ad un unico soggetto richiedente, deve essere inequivocabilmente riconducibile la titolarità del progetto e della documentazione a corredo, nonché la responsabilità dell'attività oggetto di eventuale contributo.

D: Che tipo di contratto viene richiesto per il direttore artistico?

R: Va bene una lettera di incarico con accettazione da parte del direttore artistico o il verbale di assemblea con atto di nomina.

D: Nel preventivo 2025 i dati per il calcolo del punteggio della dimensione delle attività saranno quelli del consuntivo 2024, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del D.M.?

R: Sì, per il primo anno del triennio, per gli organismi già finanziati nel precedente triennio, saranno presi in considerazione i dati inseriti a consuntivo 2024, mentre per la qualità artistica si considerano i punteggi assegnati a preventivo nel 2025; i valori degli indicatori della qualità indicizzata, sono registrati a preventivo 2025.

Per il primo anno del triennio, per le "prime istanze triennali", i valori della QA, QI e DA sono calcolati sulla base del preventivo 2025.

D: Cosa vuol dire "reti aperte ufficialmente riconosciute dalle istituzioni competenti"? Quali sono le istituzioni competenti?

R: Reti di associazioni riconosciute dalle istituzioni competenti e non semplici collaborazioni artistiche.

D: DIMENSIONE ATTIVITA' - DATI PUBBLICO: Gli spettatori dei laboratori sono da inserire nel conteggio spettatori?

R: Nel calcolo del numero degli spettatori rilevano gli spettatori degli spettacoli a pagamento; per i laboratori, i relativi partecipanti non possono essere considerati spettatori paganti.

D: DIMENSIONE ATTIVITA': In relazione all'elenco del personale si chiede di chiarire i dati da inserire relativi agli oneri sociali.

R: Nella dimensione attività gli oneri sociali sono costituiti insieme dei contributi sociali versati per il personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato per le giornate lavorative. Gli oneri non direttamente sostenuti dall'organismo vanno nella scheda delle entrate e uscite, tenendo conto dei costi ammissibili.

D: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: In riferimento all'articolo 1, comma 4, cosa si intende per altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni? Possono essere ammessi i pagamenti in contanti (fino a 5.000 euro come previsto dalla legge) con dichiarazione da parte del fornitore?

R: Per i pagamenti effettuati dall'organismo si richiede il pagamento tracciato e pertanto realizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

D: Chiediamo inoltre chiarimenti su cosa si intenda per Compagnie e formazioni autonome: si indicano realtà non finanziate da FNSV?

R: Come si ricava anche dall'Allegato C, *"Valorizzazione delle compagnie autonome - Numero di compagnie indipendenti ospitate - Numero di compagnie emergenti indipendenti, non finanziate a valere sul presente decreto, ospitate nell'anno di richiesta del contributo"*. L'indicatore vale ai fini della valutazione della qualità indicizzata.

D: In base a quanto richiesto dall'art. 5, comma 8, per le nuove istanze triennali va tutto valutato in base al preventivo, mentre per chi era già finanziato restano i parametri quantitativi del consuntivo dell'anno precedente e la qualità indicizzata a preventivo?

R: Si rinvia all'art. 5, comma 6, del D.M.

COPRODUZIONI

D: Nell'ambito dell'art. 3, comma 9, chi è il produttore principale e chi quello associato nel caso di una coproduzione al 50%? Chi si intesta il C1 della data di debutto? L'attribuzione del C1 è una decisione libera dei coproduttori o deve necessariamente basarsi sulle percentuali di coproduzione? Ad esempio se la coproduzione è: 80% produttore principale e 20% produttore associato è possibile dividersi le date e la quantità di C1 al 50%?

R: Gli accordi devono indicare chiaramente il ruolo assunto da ciascun produttore; quindi rientra nella decisione delle parti il ruolo di produttore principale o associato, nonché l'intestazione delle giornate recitative, delle recite e rappresentazioni e dei relativi C1. Ogni giornata recitativa, recita o rappresentazione non può essere intestata contemporaneamente a due soggetti distinti, anche nelle coproduzioni tra ambiti diversi.

D: I nuovi limiti relativi alle coproduzioni enunciati dal recente D.M. (co-produttori associati devono contribuire con minimo il 10% del budget totale) non saranno in auge nel 2025, da quando esattamente saranno attivi?

R: Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del DM, sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti produttori, anche di Paesi esteri. La coproduzione, anche tra ambiti diversi, deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato, fra i soggetti, con la chiara indicazione del ruolo assunto da ciascuno, distinto tra produttore principale e produttore associato, e del rispettivo apporto finanziario che, per le attività dell'ambito Teatro, non potrà essere inferiore al venti per cento dei costi dell'intera attività in coproduzione, e per le attività di tutti gli altri ambiti al dieci per cento dei costi dell'intera attività in coproduzione, comprensivi di prove e allestimento, per la realizzazione della "prima" rappresentazione di debutto, e della rispettiva intestazione della documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio, documentazione SIAE). Al fine di favorire le collaborazioni internazionali tali limiti non si applicano ad eventuali coproduttori con sede legale e operativa all'estero. I predetti limiti percentuali non si applicano nel 2025. Sono ammesse le coproduzioni, con i limiti previsti al periodo precedente, anche con organismi non finanziati a valere sul Fondo.

D: Che peso hanno le coproduzioni sulla qualità indicizzata?

R: Sulla qualità indicizzata le coproduzioni non vengono più rilevate.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE (EX LABORATORI)

D: Come si attestano le giornate di attività di formazione?

R: In caso di verifiche amministrativo-contabili da parte di questa Amministrazione, l'organismo dovrà conservare agli atti una attestazione della pubblica autorità (ad es. del preside o direttore didattico, se i laboratori sono stati effettuati in una scuola; se effettuati in un teatro o in altro spazio, una attestazione da parte del responsabile o comunque dal legale rappresentante dell'organismo).

Nell'ipotesi che vengano effettuati nel proprio spazio, occorrerà una specifica, dettagliata autodichiarazione del legale rappresentante dell'organismo, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Non occorre il borderò, solo se non ci sono titoli di ingresso, ma, ovviamente, in relazione all'agibilità e agli oneri versati, il laboratorio si considera come tutte le altre attività di spettacolo che necessitano di detta documentazione

D: Si richiede conferma in merito alla possibilità di includere, nelle 20 giornate minime di laboratorio le attività laboratoriali promosse e finanziate da committenti esterni (pubblici o privati) ma realizzate dalla struttura richiedente il contributo, e si chiede se le stesse possano essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle giornate minime richieste.

R: L'attività di formazione (laboratori) deve essere promossa e realizzata dal richiedente il contributo e non da committenti esterni-

Le attività devono rispettare le previsioni dell'art. 3 comma 12.

D: ATTIVITA' DI FORMAZIONE ARTICOLO 29 ORGANISMI DANZA PRIME ISTANZE TRIENNALI

Qual è il numero minimo di giornate di formazione per il 2° e 3° anno del triennio delle prime istanze?

R: Il numero massimo di attività di formazione è cinque come per il primo anno.

D: GRATUITI. Come vengono presi in considerazione gli spettacoli ad ingresso gratuito?

R: Ai sensi dell'art. 3, comma 12, per tutti gli ambiti del decreto ministeriale, sono ammessi spettacoli gratuiti, entro il limite del quindici per cento dell'intera attività, nelle seguenti ipotesi: i) quelle svolte nei luoghi della cultura statali, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, o nei siti italiani riconosciuti dall'Unesco; ii) quelle sostenute finanziariamente da Regioni o altre autonomie territoriali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni; iii) quelle ad ingresso gratuito con altri proventi; iv) quelle svolte in ospedali, case di riposo, carceri e aree svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 11, in aggiunta ai casi previsti dal citato comma 12, sono ammessi spettacoli gratuiti relativamente alle attività teatrali, per gli spettacoli di Teatro di Figura e di Teatro di strada; relativamente alle attività musicali: per le manifestazioni svolte nei luoghi di culto e per i concerti d'organo; per le manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storicoartistico e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attività.

Sono considerati ammessi ai fini della rendicontazione gli spettacoli gratuiti, solo se comprovati da documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo e la relativa intestazione (ad esempio, documentazione SIAE) oppure da dichiarazione resa da Pubblica Autorità.

D: Il D.M. ha introdotto la quota del 15% come ammissibile per le recite gratuite ma, come si deve conteggiare questo 15% per chi opera sia come soggetto produttore che organizzatore, come i Centri, Crid e CCN?

R: L'art. 3 comma 12, del DM, si riferisce al 15% dell'intera attività.

D: Un soggetto di nuova costituzione nel 2025 può presentare richiesta di contributo FNSV come "prima istanza triennale"?

R. Sì, purché la costituzione del soggetto richiedente sia formalmente completata all'atto dell'invio della domanda di contributo.

D: Cosa si intende per stabile e autonoma struttura tecnico-organizzativa?

R: Per stabile e autonoma struttura tecnico-organizzativa si intende una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, inseriti in maniera autonoma e stabili all'interno dell'articolazione organizzativa dell'ente e finalizzata allo svolgimento dell'attività dell'ente. Tale requisito va pertanto verificato caso per caso.

D: In caso di improvvisazione, cosa inserire in merito alle FIGURE AUTORIALI nel Calendario?

R: Anche in caso di improvvisazione il dichiarante deve indicare la figura autoriale: (es. se riconducibile all'artista che sta eseguendo il brano o ad altri).

D: Nell'elenco personale, quali sono le figure che possono essere inserite?

R: Nell'elenco del personale possono essere inserite tutte le figure che rilevano ai fini degli indicatori della dimensione delle attività. Si fa riferimento pertanto al personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato, per cui sono stati versati i relativi oneri sociali, in considerazione delle relative giornate lavorative. Il restante personale inserito nell'elenco varrà ai fini dei costi.

Si specifica che nell'elenco del personale dovrà essere inserito quel personale per cui vengono pagati gli oneri direttamente o il cui pagamento è previsto da un esplicito accordo di coproduzione.

D: Possono essere inseriti all'interno dell'elenco del personale le figure dei volontari?

R: Si precisa che, per quanto riguarda le figure dei volontari, esse non possono essere conteggiate né nella dimensione delle attività né per i costi sostenuti.

D: Come inserire le figure autoriali?

R: Per ogni manifestazione/concerto si attiva la scheda di descrizione delle figure autoriali; il dato, se riferito a soggetti di età inferiore a 40 anni, viene riportato nei fenomeni della Qualità Indicizzata.

TEATRO

D: TEATRO SOCIALE: si può specificare meglio la definizione, in coerenza con le altre indicate nell'articolo 1 comma 5?

R: L'art. 2 del DM indica tra gli obiettivi strategici del sostegno finanziario quello di favorire le attività del teatro sociale e lo svolgimento di attività nell'ambito di ospedali, case di riposo, carceri, aree svantaggiate, al fine di promuovere la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale.

Articolo 16 - Festival di teatro

D: Direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri Festival sovvenzionati nell'ambito teatro: se un altro soggetto giuridico, ma con la stessa direzione artistica del Festival, presenta domanda sull'art. 45 - Promozione (ambito teatro), con una progettualità annuale, dunque non un Festival, è compatibile?

R: Sì, l'esclusività della direzione artistica riguarda altri festival sovvenzionati del medesimo ambito, in analogia con quanto previsto dal DM 27.7.2017 e ss.mm.ii.

D: Si chiede chiarimento in merito alla durata dei festival "non superiore ai sessanta giorni, con un massimo di venti giorni anche non continuativi".

R: Ferma restando l'unicità della programmazione artistica, un terzo dei giorni del festival può essere svolto in periodo diverso da quello individuato come periodo principale. Il minimo relativo alle recite può essere ottenuto in tutto l'arco temporale del festival.

D: Art. 16, comma 2, lett. f) almeno tre spettacoli in prima nazionale, di cui due prodotti da organismi che abbiano sede legale ed operativa in Italia: le produzioni del festival con debutto nazionale possono rientrare nei 3 debutti nazionali?

R: Sì, fermo restando che due spettacoli in prima nazionale devono essere prodotti da organismi diversi aventi sede legale e operativa in Italia.

D: Articolo 12 – Centri di Produzione teatrale Comma 6 (capienza 200)

Almeno quaranta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo.

In riferimento all'art. 12 comma 6 relativo ai Centri di produzione teatrale, quindi, le restanti 40 giornate di programmazione possono essere effettuate dal richiedente, ma sono da considerarsi comprese nelle 80 recitative di produzione?

R: Sì, 80 giornate recitative di produzione e 80 giornate recitative di programmazione; di quest'ultime (delle 80 di programmazione quindi) almeno 40 devono essere riservate ad organismi diversi dal soggetto istante. Ne consegue che le restanti 40 di programmazione possono essere di produzione del soggetto istante e quindi sovrapporsi al minimo delle 80 giornate recitative di produzione.

D: Se un soggetto ha disponibilità per sale di 400 posti ma effettua millesettecento giornate lavorative retribuite ottanta giornate recitative di produzione e ottanta di programmazione può comunque partecipare nell'ambito del comma 6?

R: Sì, perché nei commi 2 e 4 i numeri delle giornate lavorative e recitative richiesti sono più alti.

MUSICA

D: Per un Direttore artistico che è al contempo direttore artistico di un festival di Musica (art. 25) di un Teatro di tradizione (art. 17) o di una Istituzione Concertistico orchestrale (art. 18) può sussistere qualche forma di incompatibilità nei due incarichi?

R: Per quanto riguarda i Festival la direzione artistica deve essere in esclusiva solo rispetto agli altri sovvenzionati nell'ambito della Musica quindi nel caso specifico non sussistono incompatibilità.

Per i Teatri di tradizione e per le Istituzioni Concertistico orchestrali, invece, la Direzione Artistica deve essere svolta in esclusiva relativamente all'ambito Musica con l'eccezione dei "contratti in essere". I contratti, pertanto, che il Direttore artistico ha sottoscritto sia con il Teatro di tradizione, o una ICO, che con l'organismo che effettua domanda per l'attività di Festival (art. 25) dovranno risultare "in essere" alla data di presentazione dell'istanza 2025.

D: ARTICOLO 24: Fermo restando che i concerti devono essere 15, quanti artisti minimo all'interno della programmazione?

R: Ai sensi del comma 3, al fine del calcolo dei punteggi in merito alla dimensione delle attività, nella voce artista o formazione devono essere specificati – indipendentemente dal numero di concerti effettuati – l'artista o la formazione comunque composta e sono considerati una sola volta al fine del calcolo del relativo punteggio quantitativo, ad eccezione del caso in cui la formazione preveda al suo interno componenti artistiche differenti.

D: Se il Comune promuove un'orchestra già esistente che opera nello stesso comune promotore sede di conservatorio ma ha sede legale nella provincia, l'orchestra non sarà considerata ammissibile?

R: La sede legale dell'organismo che fa istanza deve coincidere con quella dove ha sede il Conservatorio o l'Istituto Superiore di Studi Musicali.

D: Nel caso di due domande per art. 19 nello stesso territorio/comune dove è presente un conservatorio e non sono presenti istituzioni concertistico orchestrali già riconosciute, verrà fatta una graduatoria tenendo conto del valore dimensionale e verrà ammessa una sola domanda o potrebbero essere ammesse entrambe le domande?

R: Il D.M. 23 dicembre 2024 non pone un limite al numero di orchestre finanziabili ai sensi dell'art. 19.

DANZA

Articolo 29 c. 1 e comma 2 Danza Spettacoli in ospitalità:

D: è obbligatorio rispondere con una cifra economica (pagare un cachet) agli spettacoli inseriti come ospitalità, o sono contemplati casi in cui una compagnia ospitata offra il proprio spettacolo gratuitamente?

R: Non è possibile inserire gli spettacoli ospitati in calendario.

D: Articolo 29: Sono valide massimo di 4 rappresentazioni nella stessa giornata. Si intende dello stesso spettacolo e/o nello stesso luogo? Ma se un soggetto ha più di 4 spettacoli diversi (con organici) di produzione diffusi in più città diverse valgono senza limiti?

R: Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1, sono riconosciute anche più rappresentazioni, fino ad un massimo di quattro, effettuate nella stessa giornata. Il limite delle quattro rappresentazioni è da intendersi riferito allo stesso spettacolo.

D: Articolo 32: Per i festival "Spazio territoriale identificato e definito" che significa esattamente? La provincia? La regione?

R: Si evidenzia l'esigenza che il festival si svolga in uno spazio territoriale delimitato ed individuato con caratteri di unitarietà, coerenza e continuità rispetto al progetto artistico presentato.

CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

D: Ai circhi viene richiesto il certificato INPS gestione separata, anche se viene comunicato che non si hanno lavoratori in gestione separata. Se non lo inserisci ti blocca.

R: Allegare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'organismo non si avvale di lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.

D: Se le prescritte autorizzazioni comunali relative ai luoghi di svolgimento dell'attività e all'esercizio della stessa non sono disponibili a preventivo, possono essere inviate a posteriori?

R: Una volta disponibile la documentazione richiesta deve essere integrata successivamente, a consuntivo.

D: Perché solo al settore circo e circo contemporaneo è richiesto un breve video esplicativo dell'attività degli enti? Qual è l'obiettivo da raggiungere?

R: Per la valutazione artistica da parte della Commissione e controllare l'effettivo svolgimento dell'attività.

FESTIVAL MULTIDISCIPLINARI

D: PIL pro capite regionale ponderato rispetto al numero di rappresentazioni previste per ogni regione. L'indicatore fa riferimento alle rappresentazioni dell'anno n o dell'anno n-1? Se fa riferimento all'anno in corso tale indicatore resta incerto fino al consuntivo dell'anno n?

R: Si rinvia all'Allegato C.

D: Prime ed anteprime, realizzate da altri soggetti sostenuti dal Fondo, programmate dal festival. Il sistema non riconosce in automatico le prime di soggetti sostenuti dal fondo inserite in calendario. Il Calendario non pesca in automatico da un database gli organismi riconosciuti.

Si fa riferimento agli organismi riconosciuti nel triennio precedente? Se così non fosse occorre aspettare gli esiti delle assegnazioni per conoscere questo parametro? Non sarebbe più funzionale riconoscere le prime e le anteprime di qualsiasi organismo in modo da risolvere questo problema?

R: Per i festival e rassegne, per il fenomeno *"Festival che ospitano prime e anteprime realizzate da soggetti sostenuti dal Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo"*, i dati vengono presi dal calendario, nella parte relativa alla ospitalità, compagnia ospitata se approvata e finanziata nell'anno precedente.

AZIONI TRASVERSALI

PROMOZIONE

D: Articolo 45, Comma 1, Lettera C.: Cosa si intende per "spazio idoneo" nel caso di progetti di perfezionamento professionale centrati sull'attività autoriale nell'ambito del teatro?

R: Si intende la disponibilità di uno spazio idoneo allo svolgimento dell'attività di perfezionamento professionale e munito delle autorizzazioni previste dalla legge.

D: "Gestione in esclusiva" riguarda solo l'attività di perfezionamento o lo spazio deve essere gestito in toto dal soggetto richiedente?

R: La gestione in esclusiva può riguardare anche solo l'attività di perfezionamento. Per l'ambito danza, è richiesta struttura tecnico-organizzativa e sale idonee, in regola con le prescritte autorizzazioni e gestite in esclusiva.

D: Nello scorso triennio era esplicitato il numero massimo di nuove istanze ammissibili per questo articolo ora solo il numero totale, vuol dire che le nuove istanze saranno valutate insieme ai soggetti già finanziati? Rientrano quindi nei numeri dichiarati (35 ambito teatro ad esempio)?

R: Come nell'annualità precedente, è previsto un numero massimo di progetti ammessi per ciascun ambito, calcolato tra storici e prime istanze.

D: Come comportarsi un soggetto il cui progetto di promozione risponda a più di una delle quattro finalità di cui all'art. 45? Potrà presentare una domanda per ciascuna finalità?

R: Qualora lo stesso progetto candidato a contributo risponda contemporaneamente a più di una finalità, il soggetto dovrà individuare la finalità preponderante e presentare un'unica domanda. Ciò significa che il punteggio sarà calcolato sulla base degli indicatori della finalità prescelta.

TOURNÉE ESTERO

D: BILANCIO C1 DI TOURNÉE ESTERO: se inseriamo C1 in calendario derivante da Tournée estera finanziata con art. 46, dobbiamo inserire anche l'entrata dello spettacolo (facente parte di altro bilancio rendicontato a parte)?

R: Ai sensi dell'art. 46, comma 11 del D.M., le recite finanziate per le tournée all'estero possono essere inserite e conteggiate anche nell'attività di produzione prevista negli specifici articoli del decreto ministeriale, mentre i costi di bilancio indicati per le tournée all'estero non possono essere considerati e indicati per l'attività di produzione.